



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 86 del 15/07/2016

Genova, 14 luglio 2016

Prot. n. PG/2016/157474

Class. 2016/C2.4/50

Al Signor Presidente
III Commissione

Sede

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 97 del 13
luglio 2016.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Sede

Ai Gruppi Consiliari

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli, Stefania Pucciarelli e Alessandro Puggioni, avente ad oggetto:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)".

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

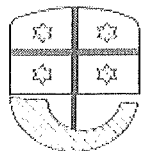
**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

P.D.L.

097	13.07.2016
------------	-------------------

Oggetto:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)"



DATA

ORA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

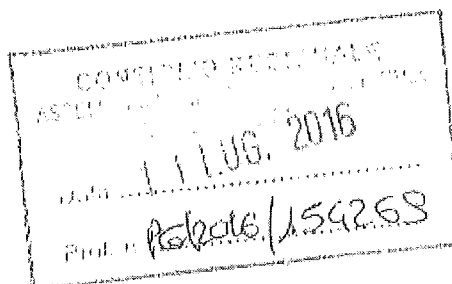
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

ALESSANDRO PIANA
FRANCO SENAREGA
GIOVANNI DE PAOLI
STEFANIA PUCCIARELLI
ALESSANDRO PUGGIONI

Avente ad oggetto:

"Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29
(norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio). "

Genova, 16 giugno 2016



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

11 LUG. 2016

2. 2016/224/50

PDL: "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)."

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende modificare i contenuti della legge regionale n. 29/1994.

Tali modifiche si rendono necessarie da una parte per recepire le recenti modifiche apportate alla legge nazionale sulla caccia n. 157/1992 in merito al divieto di foraggiamento dei cinghiali ad esclusione di quello finalizzato al controllo della specie; dall'altra per apportare correttivi alla norma in merito al ruolo delle Province e al passaggio delle competenze in materia di caccia dalle Province alla Regione che nell'ambito della legge regionale n. 15/2015 sono sfuggite al legislatore.

All'articolo 1, nell'ambito della concessione di autorizzazione per prove cinofile all'interno di aziende faunistico venatorie viene previsto che sia la Regione e non le Province a concedere l'autorizzazione.

All'articolo 2 si prevede che sia la Regione e non le Province a indicare agli ATC e CA il numero massimo entro in cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie.

All'articolo 3 vengono uniformati alla norma nazionale i contenuti del calendario venatorio, vengono armonizzati i contenuti dei commi 5 e 8 dell'articolo 34 l.r. 29/1994 e viene abrogato un adempimento che dovevano svolgere le Province quando avevano funzioni in materia di caccia.

All'articolo 4 viene recepita la modifica apportata alla norma nazionale in materia di caccia legge 157/1992 con la quale è stato introdotto il divieto di foraggiamento della specie cinghiale ad eccezione di quello finalizzato al controllo della stessa.

All'articolo 5 viene precisato il modo corretto con il quale deve essere annotato il tesserino venatorio regionale.

All'articolo 6 viene previsto che le commissioni regionali per il rilascio dell'abilitazione venatoria possano essere più di una al fine di facilitare lo svolgimento delle prove d'esame su tutto il territorio regionale.

All'articolo 7 viene definito il concetto di carrozzabilità delle strade al fine di rendere più chiaro l'ambito di applicazione di precise disposizioni contenute nella norma regionale e nazionale in materia di esercizio dell'attività venatoria

All'articolo 8 viene introdotta una sanzione per chiunque volontariamente procuri disturbo all'esercizio venatorio anche

avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina.

All'articolo 9 viene introdotta la dichiarazione d'urgenza al fine di rendere esecutivi i contenuti della norma il giorno successivo a quello della pubblicazione

REGIONE LIGURIA

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeotermica e per il prelievo venatorio).

CAPO I

Articolo 1

(modifiche all'articolo 16 della l.r. n. 29/1994)

1. al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle parole : "la Regione può".

Articolo 2

(modifiche all'articolo 25 della l.r. n. 29/1994)

1. al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "la Provincia" sono sostituite dalle parole : "la Regione".

Articolo 3

(modifiche all'articolo 34 della l.r. n. 29/1994)

1. alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "e stagionale" sono sostituite dalle parole : " e, unicamente per la fauna selvatica stanziale, quello stagionale."
2. la lettera e) del comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale n. 29 del 1994 è abrogata.
3. al comma 8 dell'articolo 34 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: " comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno." sono abrogate

Articolo 4

(modifiche all'articolo 36 della l.r. n. 29/1994)

1. dopo il comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale n. 29 del 1994 è inserito il seguente comma 5 bis:

"5 bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:

- a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;
- b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agriturismo-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell'ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;
- c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;
- d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria.

Articolo 5

(modifiche all'articolo 38 della l.r. n. 29/1994)

- 1. al comma 7 dell'articolo 38 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "con l'apposizione di un pallino eseguito" sono abrogate.
- 2. al comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "con l'apposizione di un pallino" sono abrogate.
- 3. al comma 9 dell'articolo 38 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "mediante l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto" sono abrogate

Articolo 6

(modifiche all'articolo 40 della l.r. n. 29/1994)

- 1. il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 29 del 1994 è sostituito dal seguente comma 2:
"2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica 5 anni."

2. al comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: " la Commissione è composta" sono sostituite dalle parole: "le Commissioni sono composte".

3. alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: " dalle Province" sono sostituite dalle parole: " dalla Regione".

4. al comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 29 del 1994 le parole: "la Commissione opera a titolo gratuito" sono sostituite dalle parole: " le Commissioni operano a titolo gratuito".

Articolo 7

(Inserimento del comma 8 all'articolo 47 della l.r. n. 29/1994)

1. dopo il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale n. 29 del 1994 è inserito il seguente comma 8:

"8. Al fini della corretta applicazione dell'articolo 21 lettera e) legge 157/1992, si intendono "carrozzabili" le strade anche non asfaltate, percorribili agevolmente da qualsiasi veicolo per l'intera tratta."

Articolo 8

(inserimento del comma 1 bis. all'articolo 49 della l.r. n. 29/1994)

1. dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 29 del 1994 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina."

Articolo 9

(Dichiarazione di urgenza)

1. la presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Piana

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Pucciarelli

Alessandro Puggioni

